



# COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 49 del 28-07-2020

**Oggetto:** APPLICAZIONE RIDUZIONI TARI 2020 PER EMERGENZA COVID-19  
UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	Presente	CANGINI FEDERICO	Assente
ZOLFI BRUNELLA	Presente	SCALBI LAURA	Presente
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente	ROSATI MARIO	Presente
ROSSI NICOLA	Presente	BORGIANI CAROLINA	Presente
QUARESIMA LAURA	Presente	BALDUCCI DAVIDE	Presente
CLINI ORFEO	Presente	SANTI LORENZO	Presente
GUIDI LUCA	Presente	LONDEI GIORGIO	Assente
PAZZAGLIA ANDREA	Presente	LONDEI LUCA	Presente
MECHELLI LINO	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ZOLFI BRUNELLA  
MECHELLI LINO  
LONDEI LUCA

In continuazione di seduta - n. 9 dell'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Santi, Londei Luca, l'Assessore Maffei ed il Sindaco; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

### Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  1. "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  2. "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  3. "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

**Richiamate:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

**Dato atto che** il Comune di Urbino ha affidato all’ ente gestore MarcheMultiservizi sia il servizio di bollettazione che la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;

**Verificato che** all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativo quale ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU;

**Dato atto che**, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

**Considerato** inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

**Preso atto che:**

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9

marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

**Considerato che**, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, che prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

**Considerato altresì che** alla data odierna la competente Autorità di ambito "A.A.T.O. n.1 Marche Nord PU" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

**Dato atto che**, avvalendosi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo, questo Comune ha adottato la Deliberazione di C.C. n.31 del 11/06/2020 procedendo, quindi, all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe 2019;

**Richiamati inoltre:**

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
  1. la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
  2. la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
  3. la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  4. la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  5. la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

1. la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
  2. la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  3. la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
  4. la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
    1. l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
    2. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
  - il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**Considerato che:**

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo che:
- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e

22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;

- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

**Preso atto che** in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

**Preso atto ancora che** nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Rammentato che**, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio ...”.
- con il documento n. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5 D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo MTR da parte della stessa autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il PEF 2020 con il nuovo metodo MTR;

**Preso atto ancora che:**

- con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: “... tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, .. qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'ente, nel rispetto degli equilibri previsionali ...”;
- con nota del 9 giugno 2020 anche Anci Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota

variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

**Vista** la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA ( art. 1, punto 1.2 Delibera n. 158/2020) ;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.3 Delibera n. 158/2020);
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente al momento dell'adozione della suddetta Deliberazione ARERA (art. 1, punto 1.4 Delibera n. 158/2020) ;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria (art. 2 Delibera n. 158/2020).

**Considerato** che con comunicazione del 20.07.2020 l'ATA Rifiuti ha informato tutti i Comuni dell'ambito che, in merito alle determinazioni da assumere conseguentemente alla Delibera 158/2020, ciascun Ente può provvedere autonomamente, salvo poi trasmettere le proprie determinazioni al già menzionato soggetto;

**Dato atto che** questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione 158/2020 di ARERA ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per tutte le attività economiche rientranti nelle prime tre fattispecie indicate;
- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;
- di stabilire che per tutte le attività economiche rientranti nella fattispecie numero quattro non verrà applicata nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera ARERA n. 158/2020) ;

**Tenuto conto che** questo Ente con delibera di C.C. n. 127 del 23/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del D. lgs. n 267/2000 e art. 10 D. lgs 118/2001)

**Precisato che, in seguito:**

- il d.l. 17.03.2020 n. 18, conv. dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha

previsto che: “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”;

- il dl 19.05.2020 n. 34, all’art. 138 c. 1 ha previsto che “... Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

**Dato atto che** con l’art. 138 del d.l. 34/2020 tutte le norme derogatorie sono venute meno e si è ripristinata la normativa ordinaria ( Art. 1 c. 169 l. 296/2006, Art. 53 c. 16 L. 388/2000) pertanto, nel caso di approvazione, modifica delle aliquote e tariffe dei tributi locali intervenute dopo l’approvazione del bilancio, non dovrebbe essere possibile procedere senza conseguentemente riapprovazione del bilancio nei termini di legge;

**Evidenziato che**, seppur la presente delibera sia successiva all’approvazione del bilancio, sussiste presupposto legittimante in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell’approvazione dello stesso (tempus regit actum);

**Verificato** l’entità delle agevolazioni sopra indicate sulla base dei dati riepilogativi forniti dall’ ente gestore MarcheMultiservizi con riferimento alle utenze non domestiche che hanno obbligatoriamente sospeso l’attività nel periodo di emergenza COVID 19 per un ammontare stimato di € 130.000,00 ;

**Precisato che** si provvederà ad apportare specifica variazione al bilancio dell’esercizio 2020, prevedendo uno stanziamento di € 130.000,00 al fine di ottemperare all’obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013;

**Precisato, altresì,** che alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell’art.1 della L. 147/2013, si farà fronte con le risorse del “Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali” (Art.106, D.L. n.34/2020) ;

**Preso atto che** l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

**Preso atto, altresì,** che la legge 17/07/2020 n. 77 di conversione in legge del D.L. 19/05/2020 n. 34 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

**Atteso che** con Deliberazione di G.C. n. 23 del 29.05.2020 è stata posticipata dal 30.06 al 31.07.2020 la scadenza della prima rata e della rata unica della TARI 2020 lasciando inalterate le successive scadenze che, conseguentemente risultano, per l’anno 2020,

così articolate :

- 31 luglio prima rata o rata unica;
- 30 settembre seconda rata;
- 30 novembre terza rata;

**Dato atto** che essendo le citate riduzioni finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, si ritiene opportuno e necessario stabilire che i titolari di utenze non domestiche destinatari delle riduzioni oggetto della presente deliberazione siano autorizzati a scomputare dalla bolletta già in loro possesso (nella rata di luglio o, qualora abbiano già provveduto al pagamento, nella rata di settembre) una quota pari al 30% di una singola rata o del 10 % sulla rata unica precisando comunque che si provvederà al relativo conguaglio a seguito della determinazione definitiva da parte del gestore delle riduzioni di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020.

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Precisato** che seppur l'art 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 preveda che *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente..”*, si deve ritenere che la norma faccia riferimento solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate nell'anno precedente e non anche alle riduzioni previste nei regolamenti e nella delibera tariffaria (nota di chiarimento IFEL 24 aprile 2020);

**Rammentato** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per la Provincia di Pesaro, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 24/07/2020, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

## D E L I B E R A

- 1) **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
  
- 2) **di applicare** per l'anno 2020, una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, alle attività economiche (utenze non domestiche) rientranti nelle sotto indicate fattispecie previste dalla Deliberazione n. 158/2020 di ARERA e precisamente:
  1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte al momento dell'adozione della suddetta deliberazione n. 158/2020 ( art. 1, punto 1.2 Delibera n. 158/2020);
  2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte al momento dell'adozione della suddetta deliberazione n. 158/2020 ( art. 1, punto 1.3 Delibera n. 158/2020);
  3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente al momento dell'adozione della suddetta deliberazione n. 158/2020 ( art. 1, punto 1.4 Delibera n. 158/2020);

così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni covid-19 fissati da ARERA con detta delibera senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti al beneficio;

3) **di precisare** che si provvederà ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020, prevedendo uno stanziamento di € 130.000,00 al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

4) **di precisare**, altresì, che alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, si farà fronte con le risorse del "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali" (Art.106, D.L. n.34/2020);

5) **di autorizzare** i titolari di utenze non domestiche destinatari della riduzione stabilita al punto 2. a scomputare dalla bolletta già in loro possesso (nella rata di luglio o, qualora abbiano già provveduto al pagamento, nella rata di settembre) una quota pari al 30% di una singola rata o del 10 % sulla rata unica precisando, comunque, che si provvederà al relativo conguaglio a seguito della determinazione definitiva da parte del gestore delle riduzioni di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020.

6) **di dare atto** che sull'importo dovuto a titolo di TARI 2020 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino al 5%;

7) **di trasmettere**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

8) **di trasmettere, altresì**, la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi Spa per gli adempimenti di competenza;

9) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di trasmettere quanto prima la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ATA Rifiuti ed al gestore Marche Multiservizi Spa per gli adempimenti di competenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,  
in data 24-07-2020, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:  
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 24-07-2020, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Favorevole
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 15  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 0

### DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Favorevole
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 15  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 0


## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente

SIROTTI MASSIMILIANO



Il Segretario  
CANCELLERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 04 AGO, 2020

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO